

## Guida Modulo B2

### Commercio al dettaglio su area pubblica

#### IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, disciplinato dal Capo II della L.R. 18.05.2006 n.5 e dal D. Lgs 114/98 (come modificato dal D. Lgs 59/2010), il quale consiste nell'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione;
- su qualsiasi area, negli spazi individuati dal singolo Comune, purché in forma itinerante.

**Commercio su aree pubbliche su posteggio:** Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è conseguito nel comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere in ambito nazionale.

Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

L'attività su posteggio viene generalmente esercitata in un mercato o in una fiera. Si definiscono a tal proposito:

- mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

**Commercio su aree pubbliche in forma itinerante:** Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è conseguito nel comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Esso abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché che nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, e alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito nazionale.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

## Guida Modulo B2

### Commercio al dettaglio su area pubblica

È evidente quindi che non esiste alcuna autorizzazione per la somministrazione su aree pubbliche: la fattispecie è ammessa soltanto quale opzione accessoria dell'attività commerciale, esercitata sulle stesse aree pubbliche.

Il modulo si utilizza per ogni caso di:

- Nuova apertura
- Subingresso
- Trasferimento di sede
- Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell'attività, variazioni dei locali, variazioni del settore merceologico, variazioni della ditta).

### IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

- Per la cessazione dell'attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;
- Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso, comunicazione di sospensione temporanea dell'attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5 senza il modulo B.

### QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Il procedimento per l'esercizio dell'attività è l'autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora l'intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (vincoli ecc.). Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

### QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

**L'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni** di settore merceologico delle attività sono soggetti a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (autocertificazione 0 giorni).

**Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte** è soggetto a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (autocertificazione 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell'Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

## Guida Modulo B2

### Commercio al dettaglio su area pubblica

L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento

**La cessazione** è soggetta a previa comunicazione al Comune (modello C6), e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

### QUAL E' IL TERMINE DI VALIDITA' DEL TITOLO ABILITATIVO?

La validità del titolo è a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione. Inoltre le dichiarazioni di inizio attività cessano di produrre effetti qualora il titolare:

- sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71 del Dlgs 59/2010;

In base alla normativa regionale, è prevista la decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

Per le procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi e i termini di validità occorre fare riferimento all'Intesa del 5 luglio della **Conferenza Unificata**, intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

**QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?**

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Comune – Ufficio Commercio / Attività Produttive	L'ufficio comunale competente ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge per l'esercizio dell'attività. Nell'ambito delle verifiche possono essere coinvolti: Procura della Repubblica (casellario giudiziale), Prefettura o CCIAA (accertamenti antimafia), INPS (accertamenti su requisiti professionali), Ufficio tecnico comunale (accertamenti sulla conformità dei locali), Polizia Municipale (verifiche e accertamenti in loco)
	Camera di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese	Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la documentazione relativa a qualsiasi procedimento riferito all'esercizio di attività produttive di beni e servizi alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 43 bis del D.P.R. n° 445/2000

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI**

**1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO**

Nessun campo da compilare.

**2. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ**

Indica i dati via via richiesti. In particolare specifica se trattasi di attività di commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante o su posteggio tenendo che quest'ultima viene generalmente esercitata in un mercato o in una fiera.

Si definiscono a tal proposito:

- **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della

## Guida Modulo B2

### Commercio al dettaglio su area pubblica

settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- **fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

L'attività di commercio al dettaglio su area pubblica può essere svolta in entrambi i settori merceologici: alimentare o non alimentare.

Quanto al possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività occorre far riferimento a quanto previsto dall'art. 71 del Dlgs 59/2010 tenendo conto che i requisiti professionali sono necessari solo per lo svolgimento dell'attività nel settore alimentare. Indica i soggetti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti morali i quali dovranno anche compilare il modello D1. I soggetti in possesso dei requisiti professionali devono compilare il modello D2.

### 3. NOTE

In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell'intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati

### 4. DATA E FIRMA

Indica luogo, data e nominativo del firmatario.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CLASSE	DESCRIZIONE
Unione europea	Reg. (CE) 29-4-2004 n. 852/2004 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", (solamente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari e somministrazione alimenti e bevande).
Unione europea	Direttiva n. 2006/123/2006/CE c.d. "Direttiva Servizi" o "Direttiva Bolkestein"
STATO	D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" (per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 5/2006)
STATO	D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" artt. 16- 70 -71
STATO	D.Lgs. n° 147/2012
STATO	Legge 30 marzo 2001 n.125 – art. 14 bis "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"

## Guida Modulo B2

### Commercio al dettaglio su area pubblica

- REGIONE L.R. 18.05. 2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali"
- CONFERENZA Intesa, del 5 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.  
UNIFICATA 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su  
aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo  
2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato  
interno.
- REGIONE L.R. 05.03.2008 N. 3 "art. 1, commi 16-32" "Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)" e s.m.i.
- REGIONE Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive – Raccordo tra la L.R. n.  
3/2008, art. 1, commi 16-32 e il DPR n. 160/2010- Allegate alla Deliberazione G.R. N.  
39/55 Del 23.09.2011

### PER SAPERNE DI PIÙ

La L.R. n° 5/2006 non disciplina i limiti e l'esatta definizione dell'attività svolta in forma itinerante: **numeroso regioni hanno imposto un limite massimo alla permanenza di un operatore nella medesima posizione, mentre in Sardegna ciò non è stato stabilito.** È quindi opportuno stabilire in sede di regolamento comunale dei limiti precisi (ad esempio, una permanenza massima di due ore con successivo spostamento di almeno 500 metri), ma in mancanza di un regolamento vige la regola secondo cui l'operatore può permanere nella stessa posizione per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita. È evidente che la violazione di tale principio configura un'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'esercizio dell'attività su posteggio in carenza di autorizzazione.

**Il commercio può essere esercitato con riferimento a due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare.** All'interno delle due categorie merceologiche, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari non vi è alcuna distinzione della tipologia d'esercizio, a seconda dei prodotti effettivamente venduti.

**L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime** è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.